

## **AREA Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile**

---

### **Servizio Pianificazione del territorio**

#### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

#### **OGGETTO:**

#### **VARIANTE PSC E RUE**

del Comune di  
**MORDANO**

contestuale al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto di  
*“Ristrutturazione ed ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di lastre ceramiche  
dell’impianto FLORIM SpA”* in via Selice 1 a Mordano.

#### **PROCEDIMENTO:**

**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
RELATIVO ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO  
CONTESTUALE AL PAUR**

Bologna, 12 settembre 2022

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna*

1.	QUADRO DI RIFERIMENTO.....	3
1.1	PREMESSE .....	3
1.2	CONTENUTI DELLA PROPOSTA PRESENTATA .....	3
1.3	SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ..	4
2.	VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA .....	5
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
2.2	COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA .....	5
2.3	COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PSC E RUE)....	6
2.4	CONCLUSIONI.....	7
3.	LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE .....	8
3.1	PREMESSA .....	8
3.2	ESITI DELLA CONSULTAZIONE .....	8
3.2.1	Valutazione dell'impatto sull'atmosfera.....	8
3.2.2	Valutazione dell'impatto sul suolo e sottosuolo .....	10
3.2.3	Valutazione dell'impatto sulle acque superficiali e sotterranee .....	10
3.2.4	Valutazione dell'impatto sul paesaggio.....	10
3.2.5	Valutazione dell'impatto acustico e vibrazioni.....	11
3.2.6	Valutazione sull'impatto socio economico e sulla salute pubblica.....	11
3.3	ESITO DELLA VALUTAZIONE .....	12
3.4	VALUTAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SISMICI .....	12
4.	ALLEGATI.....	12

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1.1 PREMESSE

La legge regionale 4/2018 “*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*” all'art. 2 definisce il provvedimento autorizzatorio unico come “*provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA*” ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale;

L'art. 21 della Legge regionale di cui sopra prevede che laddove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per alcune opere, tra le quali le opere pubbliche o di pubblica utilità.

In data 16/03/2022 sul sito web della Regione Emilia-Romagna e sull'albo pretorio informatico dell'Amministrazione comunale di Mordano e sul BURERT del 16/03/2022 è stato pubblicato l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in oggetto, ai sensi dell'art. 16 della LR 4/18 al fine dell'approvazione del progetto denominato “*Ristrutturazione ed ampliamento dell'insediamento produttivo esistente di lastre ceramiche dell'impianto FLORIM SpA*” sito nel Comune di Mordano (BO).

L'Autorità competente è la Regione Emilia – Romagna, che, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della LR 13/15, ha delegato l'istruttoria ad ARPAE.

Come si evince dalla bozza di verbale inviata da ARPAE AACM in data 08/09/2022 acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG n. 54363/2022, il PAUR, secondo quanto richiesto dal proponente, ed integrato nella fase di completezza, comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e di seguito indicati:

- Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 4/2018;
- Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29sexies del D.Lgs. 152/2006;
- Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del DPR 380/2001;
- Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Mordano e relativa ValSAT ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/2018;
- Concessione di occupazione Aree del Demanio idrico (tombamento 110 mt) L.R. 7/2004;
- Cessione al Demanio idrico del tratto di Canale Mezzale deviato;
- Sdemianializzazione vecchio tratto del Canale Mezzale;
- Nulla osta idraulico relativo alla deviazione del fosso consortile Canale Mezzale (R.D. 523/1904);
- Nulla osta archeologico.

### 1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA PRESENTATA

Dalla documentazione trasmessa alla Città metropolitana con nota PG. 15568 del 15/03/2022 (successivamente integrata) e alla quale si rimanda per una puntuale descrizione, il progetto riguarda l'ampliamento (creazione di un nuovo piazzale di 44.000 mq) e la ristrutturazione dello stabilimento Florim localizzato in via Selice 1 a Mordano.

Come si evince dalla documentazione agli atti il progetto prevede la riorganizzazione dell'impianto esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione e la realizzazione di un nuovo piazzale funzionale all'ampliamento dell'attività in oggetto. La realizzazione del piazzale di cui sopra comporta la necessità di procedere con apposita variante urbanistica agli strumenti vigenti PSC e RUE del Comune di Mordano.

Per permettere la realizzazione del piazzale di ampliamento sarà inoltre necessario tombare un tratto di 215 m del canale consorziale Mezzale.

In particolare, per far posto ai nuovi impianti il progetto prevede i seguenti interventi:

- demolizione della palazzina uffici e nuova costruzione di una palazzina logistica funzionale all'attività e di una palazzina uffici tecnici;
- demolizione capannoni campioni;
- realizzazione di una nuova porzione di capannone sul lato Sud dello stabilimento di circa 7000 mq;
- realizzazione di un nuovo tunnel atomizzato dal “Plant 1” al “Plant 2”;
- realizzazione di un piazzale in ampliamento dell'attività esistente;
- realizzazione di un nuovo capannone sul lato ovest del Plant 2 per la localizzazione degli impianti di depurazione fumi;

- locazione di un nuovo atomizzatore, nuovi silos di stoccaggio atomizzato e nuovi filtri polvere nel nuovo capannone lato Est di cui alla richiesta di PdC prot. 7547 del 06.11.2021.

Il progetto prevede inoltre:

- la ristrutturazione interna della mensa
- la realizzazione di aree verdi alberate (nuovo bosco urbano) e creazione di rilevati quali schermature verso l'abitato limitrofo

Le destinazioni d'uso delle superfici all'interno del nuovo piazzale sono le seguenti:

- aree di solo stock materiale: 21000 mq circa;
- aree per viabilità interna per aree di stock: 15400 mq circa;
- aree per carico camion (comprese aree deposito "pronti"/scaffali "pronti" e viabilità)
- ingresso/carico/uscita camion: 6600 mq
- area tensostruttura per preparazione pronti e operazioni di picking: 1000 mq.

Relativamente alla localizzazione dell'area di intervento il progetto per la realizzazione del nuovo piazzale di 44.000 mq interessa un ambito in area agricola attualmente identificato dagli strumenti urbanistici vigenti come ZonaAVP (Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della pianura).

Gli interventi di ristrutturazione e costruzione relativi al Plant 1 e Plant 2 sono classificati negli strumenti urbanistici comunali vigenti come ASP\_C (Ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti). La classificazione delle aree oggetto di intervento è richiamata al paragrafo 2.3 della presente relazione. La proposta prevede in particolare la variante al RUE e al PSC al fine di permettere la realizzazione di quanto in progetto così meglio descritto nei paragrafi seguenti:

- individuazione di una zona Zona ASP\_C 12\* di mq 44.000 (Ambiti prevalentemente produttivi/terziari) corrispondente all'area del nuovo piazzale in progetto, quale ampliamento dell'area produttiva della ditta Florim su lotto contiguo. Per tale area non è prevista una capacità edificatoria calcolata sulla superficie fondiaria, ma una capacità edificatoria "una-tantum" di mq 1400 di SU, per la realizzazione di una tensostruttura in acciaio con copertura e chiusure in teli per le attività di smistamento merci (attività di picking) e una tettoia in acciaio da adibire a depositi temporanei e carico su camion del prodotto finito.
- per la Zona ASP\_C 12 esistente di mq 255.891 totali si prevede una capacità edificatoria "una-tantum" pari a mq 5.250 di SU ai fini dell'ampliamento dei fabbricati esistenti.

Nell'ambito del PAUR si propone altresì la modifica della classificazione acustica della zona ASP\_C 12\* da classe III a classe V.

### **1.3 SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 1677 del 14/01/2022 ARPAE AACM ha inoltrato la richiesta di verifica di completezza documentale.

Con nota PG 2480/2022 il 19/01/2022 la Città metropolitana ha inoltrato la richiesta di integrazioni documentali.

Con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 15568/2022 del 15/03/2022 ARPAE ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ed ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi. In data 12/04/2022 si è tenuta la prima conferenza dei servizi istruttoria durante la quale il proponente ha illustrato il progetto e la Città Metropolitana ha anticipato la richiesta di integrazioni che ha successivamente formalizzato con nota PG 26966/2022 inviata il 04/05/2022.

Nel dettaglio le integrazioni richieste riguardavano:

1. La redazione di uno studio che attestasse l'invarianza del rischio idraulico, a seguito della realizzazione delle opere in progetto, considerando che l'area di intervento è classificata dal PGRA come territorio con livello di pericolosità P2;
2. Una rivalutazione della fascia di mitigazione ambientale/paesaggistica attorno al piazzale di nuova realizzazione;
3. La valutazione di una modifica localizzativa dell'area boscata in progetto al fine di evitare l'individuazione di un lotto intercluso tra il comparto esistente e la fascia boscata stessa;

In data 24/06/2022 ARPAE, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 39758/2022, ha inoltrato la comunicazione di pubblicazione delle integrazioni pervenute ed ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria che si è tenuta in data 13/07/2022.

In tale occasione la Città Metropolitana di Bologna ha anticipato alcuni aspetti, relativamente alle integrazioni presentate, poi confermati con la nota PG 45984/2022 del 21/07/2022 e di seguito richiamati nel dettaglio nel paragrafo 2.2.

## **2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA**

### **2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Con Delibera Num. 1956 del 22/11/2021 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'atto di coordinamento tecnico in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della LR n. 24 del 2017;

Nell'ambito di tale Deliberazione la Regione (paragrafo 6) ha chiarito che *“nel caso in cui il Comune non abbia avviato l'iter procedurale di approvazione del PUG entro il 1° gennaio 2022, l'effetto decadenziale (...) comporta, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2017, che al di fuori del territorio urbanizzato non possano essere attuati solo le nuove lottizzazioni di ogni destinazione funzionale e gli interventi residenziali (a libero mercato) previsti dalla pianificazione urbanistica vigente; mentre rimangono pur sempre realizzabili, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo 5., singoli insediamenti aventi destinazione funzionale diversa dal residenziale cui apposite disposizioni riconoscono una rilevanza strategica e, per tale ragione, sottopongono a procedure approvative speciali, tra cui i progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*.

Tra i procedimenti annoverati si rilevano, ad esempio, i procedimenti di cui agli artt. 53 e 60 della LR 24/2017, l'art. 8 del DPR 160/2010 (SUAP) ecc...quali *“procedimenti speciali”* che costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo. L'Atto di coordinamento prevede, altresì, che per tutte le opere pubbliche e gli insediamenti produttivi soggetti a VIA le medesime opportunità localizzative in variante sono ammesse dall'art. 21, della L.R. n. 4 del 2018.

Tale possibilità è ammessa nella piena osservanza dei casi in cui la legge ne ammette il ricorso e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale.

Secondo l'art. 6 comma 5 della L.R. 24/2017 *“non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione: [...] di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività”*. Come anche di seguito specificato l'ampliamento proposto, dunque, non rientra nel calcolo della quota massima di consumo di suolo.

### **2.2 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA**

L'area oggetto di intervento è classificata dal PTM come segue e ricade all'interno dei seguenti vincoli e/o tutele:

- Aree agricole della Pianura Alluvionale Artt. 16-18
- Reticolo idrografico minuto Art. 20
- Zone di tutela della centuriazione Artt. 18-47 e art. 8.2 all. B PTM
- Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura-RP+RSP Art. 30
- Controllo degli apporti d'acqua in pianura Art. 4.8 All. A PTM
- Area B-Depositi di margine appenninico-padano Art. 28
- Area L-Zona di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione Art. 28
- Unità di paesaggio Pianura bolognese Artt. 3.1 e 3.2 All. B PTM
- Centri abitati e altre aree ricomprese nel territorio urbanizzato Art. 7
- Area della struttura centuriata elementi della centuriazione Artt. 18-47

Relativamente al sistema di vincoli individuati dal PTM occorre evidenziare che l'art. 20 del PTM considera alveo del reticolo minore le porzioni di terreno ai lati dell'asse del corso d'acqua, a distanza planimetrica sia a destra sia a sinistra del medesimo asse, non inferiore a 5 metri. Secondo l'art. 4.2 dell'allegato B del PTM, negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. Si prende atto che il proponente ha presentato richiesta di parere all'Ente Competente per il tombamento di 215 metri del canale Mezzale nel tratto interessato dalla realizzazione del nuovo piazzale e che il consorzio di

bonifica della Romagna Occidentale, quale ente competente, ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni per la realizzazione dell'opera.

Rispetto al controllo degli apporti d'acqua in pianura, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree non ancora urbanizzate occorre prevedere, ai sensi dell'art. 4.8 dell'allegato A al PTM la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate ABC, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Si prende atto che sarà realizzato un fosso di laminazione in grado di invasare un volume di 2'200 mc, pari al volume minimo da reperire ai fini del soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica, e con adeguata portata massima in uscita dalla laminazione, con scarico diretto nel canale Mezzale: anche in questo caso il Consorzio ha espresso pertanto parere favorevole.

In riferimento alla tutela degli elementi della centuriazione, ai sensi dell'art. 47 del PTM, gli interventi esterni al territorio urbanizzato non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti. Si da atto a tal fine che il progetto non interferisce con le zone di tutela di elementi della centuriazione e relativamente alla componente paesaggistica si rimanda alle prescrizioni espresse in sede di conferenza dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 7 del PTM, ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM assume il perimetro del territorio urbanizzato stesso così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Sulla base di tale perimetrazione l'area individuata per la realizzazione del piazzale è individuata nel PTM come area agricola della pianura alluvionale di cui agli artt. 16 e 18 del PTM, l'area del comparto oggetto di ristrutturazione, invece ricade all'interno del Territorio urbanizzato.

La proposta in variante agli strumenti urbanistici comunali si configura come, sopra descritto, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e manufatti di attività già insediate in lotti contigui o circostanti all'area di pertinenza delle stesse. Si tratta dunque di interventi che non comportano consumo di suolo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b della LR 24/2017.

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia inoltre che il progetto proposto contribuisce al fondo perequativo metropolitano ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. b.

### **2.3 COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PSC E RUE)**

L'area in oggetto è classificata dal PSC come segue:

- AVP: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della pianura
- ASP\_C: Ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti
- Zona DEA: Dotazioni ecologiche ambientali

Il RUE vigente classifica l'area in oggetto secondo tre distinte zone e in particolare:

- Zona ASP\_C 12 (circa mq 255.891):  
Ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti "*Ambiti produttivi esistenti di livello locale destinati ad attività produttive e terziarie caratterizzate dal loro radicamento e/o, di norma, da limitati impatti delle attività insediative*".
- AVP\_1 (circa 131.621 mq) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della pianura
- Zona DEA (circa 11.390 mq) Dotazioni ecologiche ambientali

Il Comune di Mordano ha approvato una variante al RUE specifica per il comparto Florim prevedendo l'individuazione del Plant 1 e Plant 2 in un unico ambito nell'ambito del quale è consentito esclusivamente il recupero delle superfici utili esistenti come legittimate dai titoli edilizi. Si propone pertanto l'ampliamento dello stabilimento esistente tramite l'assegnazione di una capacità edificatoria "una-tantum" come meglio sopra specificato nell'ambito della procedura di PAUR.

La variante al RUE e al PSC prevede pertanto le seguenti modifiche:

- Assegnare all'area una capacità edificatoria una tantum di 5'250 mq di SU per la zona Zona ASP\_C 12;
- Individuare nelle tavole del RUE e del PSC una nuova zona ASP\_C 12\* di 44'000 mq per la realizzazione di un nuovo piazzale;
- Assegnare una capacità edificatoria una tantum di 1'400 mq per la zona ASP\_C 12\* nel territorio urbanizzato, per la realizzazione di una tettoia in acciaio.

Si evidenzia tuttavia che il progetto così come presentato determina la creazione di una zona agricola interclusa tra la zona produttiva e la zona boscata proposta in progetto. Per garantire uno schema urbanistico omogeneo del territorio e una migliore mitigazione degli impatti ambientali prodotti dall'ampliamento del comparto produttivo, si ritiene necessario riclassificare l'area agricola interclusa e la zona boscata proposta prevista in progetto in zona DEA "Dotazioni Ecologiche Ambientali (DEA)" ai sensi dell'art. 6.3.1 del PSC il quale prevede per queste aree apposita disciplina finalizzata, ad esempio, alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua, alla prevenzione del loro inquinamento e alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico. Considerate, infatti, anche le valutazioni ambientali espresse in sede di conferenza, riportate nella bozza di verbale allegata alla presente istruttoria, che evidenziano criticità ambientali legate alle emissioni in atmosfera e al rumore, si ritiene necessario un ampliamento dell'area boscata al fine di mitigare gli impatti ambientali sui recettori sensibili.

Per quanto riguarda la realizzazione delle dotazioni ecologiche e delle opere per l'abbattimento degli inquinanti occorre far riferimento a quanto previsto dal RUE, in particolare all'art. 5.1.2 "Qualità urbana e ambientale" e all'art. 5.1.3 "Concorso nella realizzazione di dotazioni territoriali" oltre a quanto evidenziato in sede di conferenza di servizi da parte degli Enti competenti.

In riferimento alla necessità di prevedere una fascia arborea più consistente intorno all'intero perimetro del piazzale di ampliamento, evidenziata dalla Città Metropolitana in sede di richiesta di integrazioni, il proponente ha risposto che *"i lati nord e sud del piazzale logistico saranno corredati da recinzione metallica secondo normativa RUE vigente e una ulteriore mitigazione, realizzata attraverso l'impiego di centinaia di esemplari di Edera (Hedera helix) permetterà di schermare ulteriormente (ed in maniera permanente durante tutto l'arco dell'anno, essendo l'edera una specie sempreverde) le aree destinate al nuovo piazzale logistico."* Quanto proposto ed integrato non si ritiene sufficiente a garantire la mitigazione dell'intervento soprattutto in corrispondenza degli edifici residenziali posti al confine sud del piazzale.

Relativamente alla classificazione dell'area di intervento e alla sua interferenza con il sistema di vincoli e tutele presenti nella strumentazione urbanistica vigente (PSC e RUE) non emergono motivi ostativi alla variante urbanistica, così come confermato anche dal Comune di Mordano in sede di conferenza.

Si rimanda al paragrafo 3 per ulteriori approfondimenti e prescrizioni di carattere ambientale.

## **2.4 CONCLUSIONI**

Con riferimento all'oggetto del procedimento e alla coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica si esprimono le seguenti riserve ai sensi della LR 20/2000 e ss.mm.ii.

### **Con riferimento al PSC**

#### **Riserva 1:**

Al fine di evitare la creazione di una zona agricola interclusa nonché al fine di mitigare le emissioni e l'impatto paesaggistico dovuti al nuovo ampliamento, si chiede di modificare la fascia boscata in progetto convertendo in bosco anche l'area agricola che, da progetto, verrebbe a trovarsi tra il comparto esistente e l'area boscata proposta in progetto. Si chiede altresì di riclassificare le aree boscate in progetto e l'area agricola di cui sopra in zone DEA "Dotazioni Ecologiche Ambientali (DEA)" ai sensi dell'art. 6.3.1 del PSC, procedendo all'aggiornamento della tavola 6 "Rete ecologica" del PSC.

#### **Riserva 2:**

La proposta si configura come ampliamento e ristrutturazione di fabbricati di attività già insediate per i quali l'art. 51 del PTM, in coerenza con la LR 24/2017, prevede apposite disposizioni in merito alla perequazione territoriale. L'art. 51 sopra citato prevede, in particolare, che gli interventi di cui al comma 2 partecipino al Fondo Perequativo metropolitano attraverso il trasferimento al Fondo del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria, del contributo straordinario e di eventuali monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che il progetto proposto contribuisce alla formazione del fondo perequativo metropolitano ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. b. pertanto si chiede al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse di cui sopra che dovranno essere trasferite al Fondo di cui sopra con le modalità previste dal Regolamento per la gestione del Fondo perequativo metropolitano. Qualora ne ricorrano i presupposti per l'esenzione da tale impegno, il comune potrà dichiarare l'avvenuta stipulazione di accordi con il soggetto privato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 antecedenti alla data di adozione del PTM o altri atti eventualmente già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.

### **Con riferimento al RUE**

### **Riserva 1**

Si chiede di aggiornare gli elaborati del RUE in recepimento delle modifiche introdotte anche al PSC con particolare riferimento alle tavole 1a "Classificazione del territorio" individuando le nuove aree destinate a Dotazioni Ecologiche Ambientali (DEA)

### **Riserva 2**

Si chiede di aggiornare la scheda del RUE per il comparto ASP\_C12 e ASP\_C12\* con tutti i parametri urbanistici necessari alla caratterizzazione dell'area (ST, SU, H max ecc...), richiamando nella stessa la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel PAUR.

**Pur demandando l'assunzione della determinazione finale all'Ente procedente, da effettuarsi sulla base delle valutazioni che verranno espresse in sede di conferenza conclusiva, con la presente si esprime una valutazione positiva sulla proposta in oggetto fermo restando quanto espresso al paragrafo 3 relativamente alle prescrizioni ambientali.**

## **3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE**

### **3.1 PREMESSA**

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle varianti agli strumenti urbanistici comunali e previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che L'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

Tuttavia, considerato che, il PAUR in oggetto, include anche la procedura di VIA e che gli Enti di cui sopra si sono espressi nell'ambito della conferenza di servizi anche relativamente alle tematiche inerenti la Valsat della variante urbanistica con la presente relazione istruttoria si prende atto delle valutazioni ambientali espresse così come si evince anche dalla bozza di Verbale della conferenza di Servizi pervenuta con nota PG 54363 del 08/09/2022 e della quale si riportano le principali criticità evidenziate nella stessa.

Si evidenzia inoltre che, in applicazione dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Città metropolitana esprime inoltre il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato A).

### **3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE**

Nell'ambito della Conferenza di servizi e così come si evince dalla bozza di verbale ricevuta con nota PG 54363 del 08/09/2022 e allegata alla presente istruttoria sono pervenuti:

- Pareri positivi dei seguenti Enti: Comune di Mordano
- Pareri favorevoli con prescrizioni dai seguenti Enti: ARPAE APAM, AUSL di Imola, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Comando vigili del fuoco di Bologna, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale.
- Nulla Osta da parte dei seguenti Enti: Hera S.p.A. (Nulla Osta allo scarico in pubblica fognatura), SNAM (Nulla Osta con prescrizioni per attraversamento metanodotto)

Come riportato nella bozza di verbale sopra citata, durante il periodo di deposito della documentazione iniziale e delle integrazioni sono pervenute dieci osservazioni riguardanti criticità ambientali, riscontrate nella Borgata Chiavica, relativamente a rumori, vibrazioni, polveri ed odori.

Oltre agli aspetti urbanistici già esposti nel paragrafo 2.3, ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale con la presente si dà atto delle valutazioni riportate nella sopra citata bozza di verbale conclusivo della conferenza di servizi redatto da ARPAE (al quale si rimanda integralmente) dalle quale emergono alcune criticità e prescrizioni di seguito sintetizzate, demandano alle valutazioni di merito che verranno effettuate in sede di conferenza conclusiva da parte degli Enti, ciascuno per le proprie competenze.

#### **3.2.1 Valutazione dell'impatto sull'atmosfera**

- **Emissioni di inquinanti e di odori**

In merito ai risultati delle simulazioni eseguite per lo stato attuale e lo stato futuro, a seguito delle modifiche di progetto, si rileva quanto segue:

1. i valori di concentrazione di odore presso tutti i recettori, sia nello stato attuale che nello stato futuro, risultano inferiori ai valori di accettabilità e sempre inferiori a 1 OUE/m3;

2. i recettori di massima ricaduta risultano R3, R2, R4 (0,60 - 0,57 - 0,55 OUE/m<sup>3</sup> a fronte di un limite di 2 OUE/m<sup>3</sup>);
3. l'approccio in reverse modeling ha permesso di determinare un valore di concentrazione odorigena massimo ammissibile alle sorgenti odorigene pari a 1900 OUE/m<sup>3</sup> ciascuna.

Le considerazioni del proponente evidenziano l'importanza dell'efficienza e del buon funzionamento dei post-combustori: i fumi non trattati adeguatamente nei post-combustori generano un flusso odorimetrico che potrebbe superare la soglia individuata nella simulazione reverse modeling e raggiungere nei recettori R3 e R0 i valori di 0,9 e 0,99 OUE/m<sup>3</sup>, a fronte di un limite di 1 OUE/m<sup>3</sup>, ovvero ne potrebbe conseguire un superamento dei limiti di accettabilità in corrispondenza dei recettori.

- **Polveri**

Per quanto riguarda le polveri, il sito in esame si trova in comune di Mordano ed è soggetto a superamenti Hot Spot di PM10, pertanto deve essere assicurato il massimo contenimento delle emissioni di polveri. Le modifiche previste consistono in una serie di variazioni agli impianti esistenti, oltre all'introduzione di nuovi impianti per oltre 20 nuove emissioni in atmosfera. Sulla base delle informazioni inviate dal proponente è stato fatto un conto sullo scenario emissivo post-ampliamento dal quale si evidenzia un aumento emissivo stimabile in un minimo del 50% delle emissioni (emissioni attuali 8.7 tonnellate/anno). Ne deriva che:

1. dal punto di vista dei valori autorizzati e dunque delle emissioni che la Ditta può lecitamente immettere in atmosfera, è necessario prevedere una riduzione dei limiti di concentrazione e delle portate delle diverse emissioni al fine di ottenere un saldo zero, come indicato dal PAIR 2020, per le emissioni autorizzate che scongiuri il rischio di un aumento emissivo complessivo autorizzato;
2. dal punto di vista dello status dei luoghi rispetto alle condizioni attuali, il sito vedrà un consistente aumento di emissioni di polveri che deve essere mitigato in loco e abbattuto per salvaguardare gli insediamenti residenziali locali.

In merito al punto 1 si rimanda alle prescrizioni specifiche di AIA la determinazione dei limiti di concentrazione e portata dei diversi inquinanti, definiti in modo tale da rispettare il saldo zero richiesto dal PAIR 2020 sul bilancio di massa complessivo autorizzato dell'impianto.

In merito al punto 2. si prescrive di piantumare un bosco di specie vegetali con alta capacità di rimozione delle polveri e degli inquinanti a copertura dell'intera area posta tra il nuovo piazzale e Via Colombarone, che dovrà essere riclassificata come dotazione ecologico-ambientale (DEA), con il duplice scopo di abbattere per impatto e per assorbimento la diffusione delle polveri provenienti dal sito produttivo e di rappresentare un ostacolo fisico sia alla vista dell'impianto che alla dispersione degli inquinanti.

- **Emissioni di gas climalteranti**

Nello stato di progetto si azzerano le emissioni dovute all'acquisto di energia elettrica non rinnovabile ma, al contempo, si ha un incremento di consumi e quindi di emissioni da gas naturale e trasporto merci e persone. Tale incremento è pari a 12.125.159 kg di CO<sub>2</sub> emessa. Si tratta di un valore estremamente rilevante il cui impatto - locale e globale - non può essere trascurato e per il quale che le misure previste non si possano considerare sufficienti.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene quindi necessario incrementare la superficie a bosco e indicare come dotazione ecologica ambientale (DEA) la superficie interessata da tali impianti vegetali. Pertanto si prescrive che la superficie a bosco sia incrementata fino a ricoprire l'intera area posta tra il nuovo piazzale e Via Colombarone, estesa circa 7 ettari, al netto della vasca di laminazione e delle opportune distanze dai canali e dalla viabilità. Tale superficie sarà classificata come dotazione ecologico-ambientale (DEA) e sarà esclusa la possibilità di fare rientrare tale area nel territorio urbanizzato al fine di preservarne, anche in futuro, la funzione mitigativa e di riequilibrio ambientale con espresso riferimento alla borgata residenziale limitrofa e all'abitazione interclusa. Inoltre, in relazione alla componente paesaggio, un incremento della superficie a bosco, ritenuta indispensabile per la mitigazione della componente aria ed emissioni climalteranti, può concorrere ad incrementare l'efficienza delle mitigazioni nei confronti della componente stessa.

- **Emissioni inquinanti**

considerato che:

1. l'esito dei campionamenti eseguiti dalla ditta e da ARPAE in momenti diversi evidenzia la presenza dei composti PCDD e PCDF in alcuni punti di emissione dei forni, sebbene con concentrazioni decisamente al di sotto dei limiti normativi, anche laddove riferiti al limite fissato per gli inceneritori pari 0.1 ng/Nm<sup>3</sup> (paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo IIIbis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
2. il campionamento eseguito recentemente da ARPAE, confermando la presenza dei parametri PCDD e PCDF, attiva una fase di studio le cui risultanze non sono ancora disponibili per la presente valutazione ambientale;
3. la valutazione della eventuale presenza di PCDD e PCDF nelle emissioni dell'impianto era già oggetto del piano di miglioramento dell'AIA vigente.

si ritiene necessario prescrivere che, entro 90 giorni dall'approvazione del PAUR, sia presentato un programma per la valutazione del livello di concentrazione dei parametri PCDD e PCDF presso i camini dei forni attualmente in funzione (E174, E175 e E176), attraverso specifiche campagne di campionamento che rendano significative tali verifiche in funzione delle diverse tipologie di produzioni previste nelle rispettive linee.

Entro 60 giorni dall'attivazione dei nuovi impianti dovrà essere presentata una proposta di estensione del programma per la valutazione del livello di concentrazione dei parametri PCDD e PCDF anche ai punti di emissione dei nuovi forni E177 e E178.

Seppure per tutti gli inquinanti le concentrazioni stimate rispettino i valori limite di legge (D.lgs. 155/2010), si osserva nello stato di progetto un generale ampliamento delle aree soggette alle ricadute più elevate.

Si ritiene pertanto che, in coerenza con le strategie del PAIR2020, devono essere previste azioni tese ad evitare l'aumento del carico emissivo, trovandosi l'impianto in un'area a rischio di superamento. Per cui si sono stabiliti nell'ambito dell'AIA più stringenti valori limite alle emissioni per raggiungere il perfetto saldo zero, per gli inquinanti PM10 e Fluoro.

Relativamente all'aumento del traffico indotto non è stata eseguita una simulazione modellistica delle sorgenti lineari nello stato attuale e di progetto come richiesto, con un modello, di cui si era parlato anche negli incontri tecnici, ma una stima dei flussi emissivi generati. Non è stato presentato come richiesto un bilancio ante e post operam relativo ai carichi emissivi inquinanti relativi al traffico dei mezzi pesanti e degli autoveicoli.

Si chiede di presentare, entro 60 giorni dall'approvazione del PAUR, una corretta quantificazione dell'incremento dei carichi emissivi conseguente agli incrementi di traffico indotto e che proponga le misure da adottare per azzerare tale incremento. La programmazione delle misure dovrà comunque completarsi prima degli incrementi di produzione e conseguente traffico previsti dall'ampliamento.

- **Fase di cantiere**

Si ritiene che data la vicinanza dei ricettori e la tipologia di attività previste in fase di cantiere, il proponente non abbia considerato tutti gli accorgimenti, anche di semplice buona pratica, necessari a minimizzare il rischio di formazione e diffusione di polveri e conseguentemente di disagio a carico dei ricettori.

Pertanto, al fine di limitare il più possibile le emissioni diffuse di particolato durante le attività di cantiere, si richiede di osservare le raccomandazioni contenute nella bozza del verbale allegata alla presente istruttoria.

### **3.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sottosuolo**

Il trattamento a calce sarà consentito come normale pratica industriale a condizione che:

1. venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
2. sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche; 64
3. sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
4. siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Se necessario il proponente dovrà modificare la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 9 del DPR 120/2017, nella parte della riferita al trattamento a calce, esplicitando chiaramente l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici ai sensi della norma UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.

### **3.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque superficiali e sotterranee**

Relativamente al consumo di risorsa idrica, il proponente ha precisato che le uniche acque meteoriche di cui si prevede il riutilizzo sono quelle provenienti dal nuovo piazzale. Si rileva che l'ampliamento in progetto stima un incremento del fabbisogno di acqua del 40% c.a. e che, anche stimando un recupero delle acque piovane del nuovo piazzale di c.a. 28.000 mc/anno, si può ipotizzare un aumento del prelievo di acqua dall'acquedotto industriale pari a c.a. 32.000 mc/anno. È stata inoltre fornita una tabella riepilogativa, dello stato di fatto e di progetto, dei consumi idrici annui previsti e delle diverse fonti di approvvigionamento, vista la necessità di c.a. 400 mc/d di acqua per far fronte alle esigenze richieste dal ciclo produttivo aziendale.

Visto l'incremento del prelievo di acqua dall'acquedotto industriale previsto nella configurazione di progetto, si chiede di presentare, entro 90 giorni dall'approvazione del PAUR, un progetto per il recupero delle acque piovane degli scarichi S1, S2, S3 ed S6.

### **3.2.4 Valutazione dell'impatto sul paesaggio**

In merito alla componente paesaggio si ritiene che il progetto presentato assolva dal punto di vista

paesaggistico la funzione di mitigazione sulla percezione dell'impianto dai recettori ritenuti più sensibili ed impattati dalla realizzazione della nuova area di stoccaggio; in buona parte contribuisce anche alla mitigazione, tramite la realizzazione del rilevato in terra, dell'impatto del capannone esistente e più prossimo alla borgata Chiavica. Tuttavia, l'incremento della superficie a bosco, ritenuto indispensabile per la mitigazione della componente aria ed emissioni climalteranti, può concorrere ad incrementare ulteriormente l'efficienza delle mitigazioni nei confronti della componente paesaggio. In relazione al recettore maggiormente impattato, rappresentato dalla residenza privata in prossimità dell'attuale confine del comparto produttivo, il progetto prevede la realizzazione di un rilevato tra il confine di proprietà e l'area di stoccaggio con impianto di vegetazione arborea ed arbustiva, mentre lungo tutto il confine di proprietà privata è previsto un filare arboreo - arbustivo. Si ritiene che quanto previsto debba essere maggiormente mitigato da una superficie più estesa. Tale mitigazione sarà garantita dalla realizzazione del bosco così come prescritto nella componente atmosfera alla quale si rimanda.

### 3.2.5 Valutazione dell'impatto acustico e vibrazioni

Non è stato valutato il contributo del traffico indotto al **clima acustico** dell'area. Considerata la necessità di completare la valutazione di rumore con il traffico indotto, attualmente mancante, si chiede di presentare, prima di avviare formalmente la cantierizzazione, un nuovo Studio Acustico, che contenga la valutazione dei livelli di rumore dovuto al traffico totale (attuale + indotto) a tutti i recettori, in periodo diurno e notturno. Tale valutazione potrà generare ulteriori prescrizioni acustiche a tutela dei recettori.

Presso i recettori R2 (abitazione al confine S-E dello stabilimento), R3/R4 (Via Colombarone) e R7/R8 (Borgo Chiavica) dovrà essere rispettato il valore limite di immissione interno, nel periodo notturno e a finestre aperte, di 40 dB(A), pari alla soglia di applicabilità del criterio differenziale. Ad interventi ultimati il proponente dovrà eseguire delle misure di collaudo che confermino quanto riportato nella DOIMA comunicando ad Arpae le date in cui verranno eseguite le misure, ed inviando i risultati ad Arpae AACM e APAM entro 30 giorni dalla loro esecuzione. Successivamente, Arpae eseguirà delle misure di verifica a conferma dei risultati forniti e del rispetto dei limiti normativi, nonché del rispetto del valore limite di immissione interno, nel periodo notturno e a finestre aperte, di 40 dB(A) presso i recettori R2, R3, R4, R7 e R8. A seguito delle misure potranno essere prescritte ulteriori mitigazioni acustiche a tutela dei recettori.

Si prescrive di inviare una relazione, entro 90 giorni dall'approvazione del PAUR, in merito alla corretta manutenzione della barriera acustica realizzata sul lato ovest, al fine di ottemperare ad una diffida Arpae finalizzata a superare criticità acustiche riscontrate a seguito di rilievi fonometrici notturni presso abitazioni della Borgata Chiavica, sia in termini acustici che in termini di sicurezza sulla sua stabilità, ovvero di provvedere alla sua sostituzione con una nuova barriera definitiva, che possieda una stabilità strutturale nel tempo, oltre a livelli di fonoisolamento e fonoassorbimento tali da consentire il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori abitativi presenti.

Rispetto al **rumore di cantiere** si prescrive che prima dell'apertura dei cantieri sia presentata una proposta di mitigazione delle operazioni che saranno svolte in prossimità dei ricettori R6 e R2, indicando il posizionamento di elementi provvisori di abbattimento del rumore (barriere di cantiere mobili di altezza minima di 5 m e lunghezza opportuna) e soluzioni organizzative di riduzione delle emissioni. La proposta dovrà già indicare l'impegno ad attivare solo in subordine una richiesta di autorizzazione in deroga.

Relativamente agli impatti generati dalle **vibrazioni** si osserva che nell'ipotesi di una possibile problematica acustica e/o di vibrazioni conseguente ad una nuova installazione, sarebbe opportuno valutare degli interventi mitigativi preventivi senza aspettare le verifiche post operam che, in caso di esito negativo, comporterebbe l'attivazione di impianti non conformi e una rincorsa alla risoluzione del problema riscontrato, soprattutto nel caso delle emissioni da vibrazioni, per le quali non è prevista una specifica normativa ambientale. Tuttavia si riconosce altrettanto complesso quantificare e soprattutto valutare la significatività dell'impatto che residuerà a seguito della costruzione del nuovo fabbricato. Pertanto si prescrive che prima di dare avvio agli incrementi di produzione e alle nuove linee, ovvero alla realizzazione dei nuovi vibrosetacci, siano completate tutte le altre opere di mitigazione previste che incidono sulla propagazione del rumore a bassa frequenza e ne sia verificata l'efficacia mediante una opportuna campagna di misure. Sulla base degli esiti di tale campagna di misure dovrà essere presentato uno studio che evidenzi la necessità e l'eventuale tipologia di schermatura dei restanti quattro vibrosetacci, anche mediante pannelli sandwich fonoassorbenti / fonoisolanti opportunamente posizionati, così come già anticipato nello Studio acustico. La suddetta campagna di misure ed il conseguente studio dovranno essere presentati entro 30 giorni dal completamento delle opere di mitigazione.

### 3.2.6 Valutazione sull'impatto socio economico e sulla salute pubblica

Occorre rilevare che l'ambito in cui si insedia lo stabilimento produttivo, è particolarmente sensibile per la presenza di un territorio per lo più agricolo e per la presenza di una borgata abitata. Per tale motivo le mitigazioni previste e prescritte devono essere necessariamente più stringenti rispetto a quelle che sarebbero necessarie per un territorio prettamente produttivo, senza attività agricole e residenze nell'intorno più prossimo. In merito alla componente salute pubblica, gli impatti generati dall'aumento delle superfici occupate dallo stabilimento e dall'incremento dell'attività produttiva prevista, subiranno un incremento. Per le varie componenti impattate sono quindi previste opportune mitigazioni e/o compensazioni nonché monitoraggi che devono essere messi in campo, in particolare per l'atmosfera, rumore e vibrazioni. Dalla risultanza dei monitoraggi si verificherà la necessità di un ulteriore potenziamento delle misure mitigative.

Si dà atto, infine, che relativamente alla richiesta di modifica degli accessi concessi della Città Metropolitana di Bologna sulla SP 610, il settore Strade e Sicurezza, con nota PG 55231 del 12/09/2022, ha espresso parere positivo alle modifiche presentate specificando che, ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento d'esecuzione, prima della realizzazione dei lavori si chiede di aggiornare l'attuale autorizzazione, con le modifiche autorizzate nel presente procedimento.

Il parere di cui sopra verrà trasmesso ad ARPAE contestualmente alla presente istruttoria al fine della conclusione del procedimento.

### **3.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE**

In relazione alle competenze della Città Metropolitana si dà atto dei pareri degli Enti pervenuti nell'ambito della conferenza di Servizi, così come si evince dalla bozza di verbale inviata da ARPAE AACM ed acquisita agli atti della Città Metropolitana con nota con nota PG 54363 del 08/09/2022.

Considerato pertanto che, il PAUR in oggetto, include anche la procedura di VIA e che gli Enti di cui sopra si sono espressi nell'ambito della conferenza di servizi anche relativamente alle tematiche inerenti alla Valsat della variante urbanistica si prende atto delle valutazioni ambientali espresse dagli enti competenti e si rimanda alle specifiche valutazioni e prescrizioni del Rapporto Ambientale conclusivo della VIA contestuale al PAUR in oggetto.

**Tutto ciò premesso si demanda, infine, alla competenza dell'Ente procedente la determinazione finale da assumersi sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi conclusiva.**

Relativamente a quanto sopra si richiamano, infine, le disposizioni della LR 4/2018 con particolare riferimento all'art. 21 il quale prevede che **il provvedimento autorizzatorio unico costituisca variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.**

### **3.4 VALUTAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SISMICI**

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 ed in conformità con la D.G.R. 476 del 12 aprile 2021, entrata in vigore il 20 aprile 2021 e della D.G.R. 564 del 26 aprile 2021, entrata in vigore il 12 maggio 2021, è stata visionata la relazione geologico - geotecnica e sismica. Tale verifica ha valutato la compatibilità delle previsioni considerate con le condizioni di pericolosità sismica locale dell'areale oggetto di studio. Le elaborazioni e verifiche effettuate, finalizzate alla definizione e conseguente riduzione del rischio sismico, sono da ritenersi idonee e complete.

Si rimanda al parere sismico allegato per le indicazioni da seguire e per gli approfondimenti necessari a supporto della progettazione esecutiva.

## **4. ALLEGATI**

- Allegato A: Parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008) PG 45048 del 18/07/2022.
- Allegato B: Bozza Verbale Conferenza di Servizi PG 54363 del 08/09/2022

La funzionaria incaricata  
Servizio Pianificazione del territorio  
Geol. Eleonora Crescenzi Lanna

La Responsabile  
Servizio Pianificazione del territorio  
Arch. Maria Grazia Murru

Il Direttore dell'Area Pianificazione  
Territoriale e mobilità sostenibile  
(Documento firmato digitalmente)